

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 maggio 2023

Focus sulla definizione agevolata degli atti di accertamento

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 maggio 2023 ci sono molte scadenze di fine aprile che, poiché il 30 cade di domenica, slittano al 2 maggio, primo giorno feriale seguente.

Tra queste si citano le seguenti:

- la trasmissione, da parte delle strutture sanitarie private, del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente;
- la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d'imposta 2022;
- la pubblicazione, nella sezione riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, del modello 730 precompilato;
- l'adesione agevolata agli atti di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

1	LUNEDÌ	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta
	SCRITTURE CONTABILI	<p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
	SCRITTURE	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di

CONTABILI

tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello *scorso mese*, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono *non* essere tenute a partire *da questo mese*, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo *scorso mese*, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.

2 MARTEDÌ

COMUNICAZIONE

Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre**Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:

- in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB);
- in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale - E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari).

Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:

- utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane

oppure

- fare riferimento al "*tracciato record*", pubblicato sul sito delle Dogane per predispor-

	re autonomamente i file da inviare.
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello 730 precompilato – Pubblicazione sul sito</p> <p>Attività - Termine iniziale per poter consultare, sul sito dell'Agenzia delle entrate, il modello 730 precompilato.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti, CAF/professionisti, sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni uniche, rende disponibile telematicamente, entro questa data il modello precompilato.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione IVA – Presentazione telematica</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d'imposta 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p>Modalità - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC – Presentazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione, mediante invio telematico, della dichiarazione dei redditi modello Redditi SC da parte delle società di capitali e degli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 31 maggio 2022 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p>

	<p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 1° maggio e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° aprile o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 (dlg02011031400023ar0003a) del D.Lgs. n. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari del primo trimestre dell'anno.</p> <p>Soggetti obbligati - Aziende ed istituti di credito.</p>

	<p>Modalità - Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (ex-Ufficio del registro) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS - Dichiarazione e versamento IVA mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il mese di marzo per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione con-

	<p>venzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;</p> <p>- nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.</p>
<p>IVA</p>	<p>Rimborso IVA infrannuale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 aprile 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Definizione agevolata atti di accertamento</p> <p>Attività - Adesione agevolata atti di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti con avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione e atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.</p> <p>Modalità - Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili sono definibili in acquiescenza con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione compensi riscossi – Strutture sanitarie private</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 30 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata dei compensi.</p> <p>Modalità - La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.</p>

9	MARTEDÌ	Imposta di bollo – Versamento rateale
	IMPOSTE INDIRETTE	<p>Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 1° trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 – Bollo virtuale – rata.</p>
15	LUNEDÌ	Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
	COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
	IVA	Fatturazione differita
	IVA	<p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di aprile e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p> <p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta di-

	stinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	Associazioni sportive dilettantistiche – Registros contabili <i>Attività</i> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente. <i>Soggetti obbligati</i> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000. <i>Modalità</i> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

SCADENZE AGGIORNATE AL 27 APRILE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Definizione agevolata atti di accertamento

È possibile definire, entro il 2 maggio 2023, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. È quanto previsto dal D.L. n. 34/2023, che, appunto, ha dato la possibilità di definire tali atti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il D.L. n. 34/2023 è entrato in vigore il 31 marzo 2023 e quindi la scadenza dei trenta giorni cade il 30 aprile 2023, ma, poiché, quest'anno, la data cade di domenica, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Inoltre, è possibile la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Definizione agevolata di avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e degli atti di recupero

Il D.L. n. 34/2023 ha previsto la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero **non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.**

Tali avvisi sono definibili in acquiescenza, con una **riduzione sanzionatoria a 1/18**, a seguito del rinvio alla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (più in dettaglio ai sensi dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), entro il 30 aprile 2023.

Poiché il 30 aprile cade di domenica, la scadenza slitta al **2 maggio**.

Definizione agevolata prevista dalla legge di Bilancio 2023

Si ricorda che il comma 180 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione.

Nella circolare n. 17/E del 2016 sono elencati gli atti a cui si applica l'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 e precisamente:

- avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
- avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione in caso di infedele dichiarazione (art. 51, D.Lgs. n. 346/1990);
- avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione in caso di omessa dichiarazione (art. 50, D.Lgs. n. 346/1990);
- avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro per insufficiente dichiarazione di valore (art. 71, D.P.R. n. 131/1986);
- avviso di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo (art. 72, D.P.R. n. 131/1986);

- avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso a seguito di decadenza dalle agevolazioni prima casa (v. Nota II bis) dell'art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) e piccola proprietà contadina (art. 2, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). Con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni "prima casa", devono ritenersi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 - pur in assenza di un espresso riferimento normativo - anche:
 - a) l'atto con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 601/1973, recupera nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'art. 18, comma 3 (2%), e quella di cui all'art. 18, comma 1 (0,25%), del medesimo decreto in caso di perdita dei benefici connessi al finanziamento erogato per l'acquisto della prima casa di abitazione (e delle relative pertinenze);
 - b) l'atto con cui l'Ufficio recupera le imposte ipotecarie e catastali connesse all'imposta di successione versate in misura fissa in sede di presentazione della dichiarazione di successione.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti **è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.**

Sono inoltre definibili gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero **non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.**

Sono invece **esclusi** dalla definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5-quater del D.L. n. 167/1990.

La preclusione riguarda entrambe le edizioni della citata procedura di collaborazione volontaria e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti sopra indicati beneficiando della **riduzione delle sanzioni pari a 1/18 del minimo** previsto per legge, nel caso degli accertamenti con adesione, ovvero della riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate, nel caso degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione e degli atti di recupero, da versare entro il termine per la proposizione del ricorso.

Novità introdotte con il D.L. n. 34/2023

In sostanza, con il D.L. n. 34/2023:

- è stata **estesa la definizione agevolata** agli atti impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023;
- è stato previsto che la predetta definizione si perfezioni con il **pagamento di 1/18 delle sanzioni irrogate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma** in esame (e non nel termine di proposizione del ricorso).

Definizione agevolata avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza

Sempre con il D.L. n. 34/2023 è prevista la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 (data di entrata in vigore della disposizione) è in corso il pagamento rateale.

Le norme stabiliscono che **gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione possono essere rideterminati**, su istanza del contribuente, entro la prima scadenza successiva.

La rideterminazione avviene con la **riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate** (comma 180 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023) e con la loro **rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo** (ai sensi del successivo comma 182).

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e, ai fini del pagamento delle rate ancora dovute, non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata.

Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.